



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Roma 26 marzo 2020

Luca ZAIA
Presidente Regione Veneto
P.E.C.: sgr.generale@pec.regione.veneto.it

Giuseppe PAN
Assessore all'agricoltura, caccia e pesca
P.E.C.: sgr.generale@pec.regione.veneto.it

Gianpaolo BOTTACIN
Assessore all'ambiente e protezione civile
P.E.C.: sgr.generale@pec.regione.veneto.it

P.c.

Vittorio ZAPPALORTO
Prefetto di Venezia
P.E.C.: protocollo.prefve@pec.interno.it

Roberto SPERANZA
Ministro della Salute
P.E.C.: seggen@postacert.sanita.it

Luciana LAMORGESE
Ministro dell'Interno
P.E.C.: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Oggetto: richiesta di sospensione urgente dei piani di controllo con contestuale disposizione di revoca delle indicazioni operative degli effetti dei DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 con riferimento alle attività connesse alla pianificazione e gestione faunistico-venatoria, al prelievo venatorio ed al controllo della fauna del 13 marzo 2020 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto.

La LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS, poi rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, *ex art. 19 quater*, disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, come introdotto dall'art. 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, con scopo sociale di tutela e promozione dei diritti

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

degli animali, e dunque parte strettamente interessata nel caso in questione perché portatrice dell'interesse specifico alla tutela del rispetto dell'integrità psicofisica e della vita degli animali e della salvaguardia dei loro diritti, in ottemperanza ai propri scopi statutari, ed eventuale persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p. in caso di reati in danno agli animali *ex lege* 189 del 2004;

PREMESSO CHE

lo scorso 13 marzo la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto, ha inviato alle Polizie Provinciali e alle sedi territoriali degli ambiti litoraneo, prealpino e alpino dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria e altri, la nota di pari oggetto che si allega;

con tale nota il Direttore regionale provvede a fornire chiarimenti circa lo svolgimento di alcune attività faunistico-venatorie, alla luce delle disposizioni impartite con i DPCM del 8, 9 e 11 marzo 2020, rispetto alle quali si intende con la presente suggerire ulteriori considerazioni;

stante la conclamata emergenza Covid-19, appare doveroso riconsiderare l'attuale opportunità di svolgimento delle attività di controllo, sebbene considerate dalla nota richiamata - un "*pubblico servizio e, come tale, attribuita alle comprovate esigenze lavorative previste dai DPCM servizio*";

il citato DPCM 9 marzo 2020, correlato al DPCM 8 marzo 2020, pone chiare limitazioni e sanzioni vietando gli assembramenti di persone e gli spostamenti che non siano "*motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*", giungendo finanche a limitare l'erogazione di servizi pubblici non strettamente indispensabili ad assicurare il benessere, la sicurezza e la salute della collettività, ma piuttosto idonei ad esporre a rischio l'incolumità sia degli operatori cui tali servizi sono affidati, sia della collettività tutta;

attraverso il nuovo DPCM del 22 marzo 2020 il Governo, "*considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale*" **ha, inoltre, ritenuto necessario adottare ulteriori misure di contenimento dell'emergenza Covid-19, restringendo ancora una volta il numero delle attività - sia produttive che di servizi - non strettamente indispensabili;**

CONSIDERATO CHE

pur ammettendo la natura pubblica del servizio in oggetto, **deve secondo buon senso ed in accordo con la *ratio* del Decreto, protendersi per la differibilità dello stesso, tenuto conto sia del rischio indubbio di vanificare le misure disposte dal Governo a tutela della salute pubblica attraverso il coinvolgimento di un numero non esiguo di soggetti alle operazioni, sia -**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

tanto più - delle specifiche finalità, non sorrette da ragioni di urgenza, sottese all'adozione dei singoli Piani di controllo faunistico regionali e provinciali.

il servizio avente ad oggetto le attività faunistico-venatorie non rientra nel novero dei servizi pubblici cd. "essenziali", cioè quei servizi "*volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione*" (art. 1 L. 137/1990) la cui sospensione provocherebbe, pertanto, un grave pregiudizio ai diritti della persona di rango primario;

inoltre, le attività di controllo faunistico-venatorio, in particolare per profili ambientali, non rientrano nel novero delle deroghe espresse contenute del nuovo Decreto del 22 marzo 2020, e pertanto non risultano sorrette da ragioni di necessità che giustifichino spostamenti di persone - ancorché singoli - all'interno o, a maggior ragione, al di fuori del proprio Comune di provenienza.

Ciò premesso e considerato,

alla luce di tutte le ragioni sinora esposte, le attività previste nei Piani di controllo possono senza dubbio ritenersi, al momento, di rilievo non primario, non urgenti e pertanto differibili;

infatti, il grave rischio per la salute umana e le severe sanzioni cui potrebbero essere esposti gli operatori impongono, oggi ancor più, l'astensione dall'esercizio di attività non strettamente indispensabili.

L'Ente scrivente formalmente

CHIEDE

alla Regione Veneto, in persona del suo Presidente e dell'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca, la sospensione urgente dei Piani di controllo della fauna selvatica sino al 30 giugno - e comunque fino alla cessazione dell'emergenza - con contestuale disposizione di revoca della nota esplicativa degli effetti dei DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 con riferimento alle attività faunistico-venatorie, del 13 marzo 2020, nella parte dedicata all'approfondimento sul "*controllo, contenimento ed eventuale eradicazione nell'ambito di piani redatti ed approvati ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993*".

Ai Ministeri competenti ed alla Prefettura in indirizzo di intervenire in tal senso in caso di inerzia della Regione in merito.

Si allega:

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

nota del 13 marzo della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione
ittica e faunistico-venatoria della Regione Veneto

Distinti saluti,

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*